

ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE, ENERGIA, POLITICHE DEL LAVORO E AMBIENTE

DIPARTIMENTO AMBIENTE

VALUTAZIONE AMBIENTALE E TUTELA QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 7728 in data 27-12-2017

OGGETTO : AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI ISPEZIONE AMBIENTALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 11-BIS DEL D.LGS. 46/2014, APPROVATO CON P.D N. 3802 IN DATA 14 OTTOBRE 2015.

Il Dirigente della Struttura organizzativa valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente "L'autorizzazione integrata ambientale";

- rilevato che l'art. 7, comma 11 bis, del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", ha introdotto numerose novità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 tra le quali quella della definizione di un piano d'ispezione ambientale a livello regionale periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma caratterizzato dai seguenti elementi, secondo quanto recepito all'art. 29-decies, comma 11-bis del medesimo decreto legislativo:

- a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
- b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
- c) un registro delle installazioni coperte dal piano;
- d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
- e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di

un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;

f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.

- considerato che l'Autorità regionale competente in materia di AIA ha provveduto ad approvare con Provvedimento Dirigenziale n. 3802 in data 14 ottobre 2015 il Piano di Ispezione Ambientale della Regione Valle d'Aosta;

- ritenuto opportuno provvedere ad un aggiornamento dei contenuti del Piano in oggetto, alla luce dell'esperienza acquisita e della valutazione dei rischi ambientali delle installazioni interessate dall'AIA;

- considerato quanto riportato al comma 11-ter, art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 inerente le considerazioni da effettuare in merito alla determinazione della frequenza dei controlli ispettivi;

- considerato quanto indicato al comma 1, art. 3 del D.M. del 6 marzo 2017, n. 58 in merito alle finalità dei controlli in ambito A.I.A.;

- preso atto del parere tecnico espresso da A.R.P.A. VDA (nota prot. n. 12400 in data 3 novembre 2017, acquisito con prot. 7228/TA in data 3 novembre 2017) avente come oggetto "D.Lgs. 152/2006 e smi Titolo III-bis Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), art. 29-decies (Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale): redazione piano regionale d'ispezione ambientale. Trasmissione parere" contenente le indicazioni tecniche per la redazione del piano regionale;

- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto Unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" ed in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1443 in data 25/10/2017 concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, a decorrere dal 16 novembre 2017, a modificazione della DGR 476/2017;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30.12.2016 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 1530 in data 13.11.2017;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1042 del 29/07/2016 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

DECIDE

1) di approvare l'aggiornamento del Piano di Ispezione Ambientale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, ai sensi l'art. 7, comma 11 bis, del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46, allegato al presente provvedimento;

2) di provvedere alla modifica, ove necessario e mediante apposito provvedimento, delle tabelle inerenti l'attività in carico all'autorità competente in materia di controlli ambientali contenute nei

diversi provvedimenti autorizzativi delle aziende sottoposte ad A.I.A. presenti sul territorio regionale, in base ai contenuti del piano di cui al punto 1) del presente provvedimento;

3) di stabilire che la Struttura organizzativa Valutazione Ambientale e Tutela della Qualità dell'Aria notifichi il presente provvedimento alle imprese sottoposte ad AIA, al Corpo forestale della Valle d'Aosta, all'ARPA della Valle d'Aosta e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e provveda alla pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Amministrazione regionale;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

L'ESTENSORE
- Xavier CORNAZ -

IL DIRIGENTE
- Paolo BAGNOD -



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

**ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE, ENERGIA, POLITICHE DEL LAVORO E
AMBIENTE**

DIPARTIMENTO AMBIENTE

VALUTAZIONE AMBIENTALE E TUTELA QUALITA' DELL'ARIA

**Aggiornamento Piano di ispezione ambientale
della Regione Autonoma Valle d'Aosta
approvato con P.D. n. 3802/2015**

DICEMBRE 2017

1	PREMESSA	pag. 3
2	INTRODUZIONE	pag. 3
3	AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI ISPEZIONE AMBIENTALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	pag. 4
4	RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEL SISTEMA SSPC NEL CONTESTO AIA DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	pag. 4
5	NUOVO PROSPETTO DEI CONTROLLI E DELLA PERIODICITA' DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE	pag. 6

1 PREMESSA

Il presente documento contiene l'aggiornamento del Piano regionale d'ispezione ambientale¹ effettuato ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ai fini della programmazione delle attività ispettive ordinarie presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) operanti sul territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta.

2 INTRODUZIONE

Il Piano regionale d'ispezione ambientale (di seguito "Piano") viene espressamente previsto² quale strumento all'interno del quale devono essere definite le attività ispettive da condurre presso le installazioni IPPC. Tali attività, svolte con oneri a carico del Gestore, hanno come obiettivo l'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate. A tal fine, le attività ispettive suddette devono accertare³:

- a) Il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
- b) La regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) Che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

Il Piano deve, inoltre, essere caratterizzato dai seguenti elementi⁴:

- a) Un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
- b) L'identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
- c) Un registro delle installazioni coperte dal piano;
- d) Le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;
- e) Le procedure per le ispezioni straordinarie;
- f) Le eventuali disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.

Infine, è previsto che il Piano venga periodicamente aggiornato a cura della Regione ogni qualvolta intervengano modifiche agli elementi di cui sopra e avendo a riferimento anche una valutazione sistematica sui rischi ambientali delle installazioni in AIA interessate che consideri almeno i seguenti elementi⁵:

- a) Gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
- b) Il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
- c) La partecipazione del Gestore dell'installazione, al sistema dell'Unione di ecogestione e audit EMAS di cui al regolamento CE n. 1221/2009.

¹ P.D. n. 3802 del 14/10/2015;

² art. 29-decies, comma 11-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

³ art. 29-decies, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

⁴ art. 29-decies, comma 11-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

⁵ art. 29-decies, comma 11-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

3 AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI ISPEZIONE AMBIENTALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

In considerazione di quanto finora esposto emerge che il Piano viene aggiornato in quanto, a distanza di due anni, deve essere compiuta una nuova valutazione dei rischi ambientali delle installazioni in AIA considerando gli elementi di cui ai punti 1), 2) e 3), mentre nessun nuovo dato è intervenuto nel frattempo a modificare il quadro relativo agli elementi di cui ai punti da a) a f) del paragrafo precedente.

A supporto della valutazione dei rischi ambientali è stato impiegato il medesimo strumento adottato in occasione della stesura del primo Piano, ovvero il programma denominato "Sistema di Supporto per la Programmazione dei Controlli" (SSPC). Si ricorda che tale programma deriva da un'implementazione, ad opera di ARPA Lombardia, di un analogo sistema denominato *Integrated Risk Assessment Method* (IRAM) elaborato in sede di Unione Europea su indicazione della *European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law* (IMPEL).

Il programma SSPC consente di effettuare una valutazione sui rischi ambientali delle installazioni interessate dall'AIA secondo quanto disposto dalla normativa vigente, ovvero considerando i seguenti elementi:

- Impatto potenziale sulla salute umana e sull'ambiente (profilo aziendale IPPC);
- Impatto reale ovvero emissioni ambientali (matrici aria, acqua e rifiuti);
- Vulnerabilità ambientale (aree protette, popolazione, suolo e siti contaminati);
- Adesione del Gestore alle certificazioni ambientali e inosservanze riscontrate rispetto all'AIA.

Mediante l'applicazione del SSPC ogni azienda/installazione IPPC viene caratterizzata da un proprio indice di rischio compreso tra 1 ("rischio basso") e 10 ("rischio alto"). La graduatoria delle aziende secondo questo indice viene proposta quale base per la programmazione dei controlli ordinari previsti dalla normativa.

4. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEL SISTEMA SSPC NEL CONTESTO AIA DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

L'aggiornamento della valutazione del rischio ambientale delle aziende in AIA è stata effettuata prendendo come oggetto dei calcoli i dati del 2016.

Si riporta, di seguito, la tabella riepilogativa dei risultati ottenuti, comprensiva dell'indice di rischio associato ad ogni azienda in AIA, da utilizzarsi quale base per la programmazione dei controlli ordinari per il 2018, previsti dalla normativa.

Azienda	P1W Impatto potenziale	*R1'W Impatto reale - Emissioni in aria/QA	*R2'W Impatto reale - Emissioni in acqua/Qualità H2O superficiali	R3'W Impatto reale - Produzione rifiuti	R4'W Impatto reale - Trattamento rifiuti	V1W Aree naturali protette	V2W Popolazione	V3W Vulnerabilità del suolo	V4W Siti contaminati	Indice Rischio
Heineken Italia	1	1,2	1,2	1,6	0	0	2	4	2	2,8
Sub-Ato Monte Emilius Piana d'Aosta	4	0	1,2	1,6	1,6	0	2	4	2	4,8
Brabant Alucast Italy	4	4	1,6	2	0	0	2	4	0	5,9
Discarica Pontey	5	1,4	1,4	1,8	2,7	1	1	4	0	5,9
Discarica Brissogne	5	2,1	1,4	1,8	2,7	0	2	4	2	6,0
Cogne Acciai Speciali	5	2	2,5	2,8	0	1	5	4	2	6,5

Tabella 1 – Esito dell'applicazione del SSPC (rev. 1.3) per il 2016⁶.

Si precisa che l'indice di rischio per il Sub-Ato Monte Emilius Piana d'Aosta è stato calcolato sulla base delle informazioni fornite durante l'istruttoria per il rilascio dell'AIA avvenuta a dicembre 2014 (PD n. 4987 del 02/12/14) in quanto nel 2016 l'impianto non era ancora entrato in esercizio. Il relativo l'indice, pertanto, dovrà essere aggiornato alla luce dei dati reali di esercizio non appena questi saranno disponibili.

In riferimento all'art. 29-decies, comma 11-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., si classificano come a "rischio elevato" le aziende per le quali l'indice di rischio sia superiore o uguale a 6, a "rischio medio" quelle con indice di rischio compreso tra 3,1 e 5,9 mentre a "rischio basso" le aziende associate ad un indice di rischio compreso fra 0 e 3,0. Di conseguenza, le aziende a rischio più elevato saranno soggette, per le proprie installazioni IPPC, a visite ispettive aventi periodicità annuale, quelle a rischio medio saranno soggette a frequenze ispettive biennali, mentre quelle classificate a rischio basso ad una periodicità triennale. Tali periodicità si ridurranno a sei mesi qualora la precedente visita ispettiva abbia evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione, secondo quanto previsto al comma 11-ter, art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006. Secondo quanto previsto al citato comma, la periodicità tra due visite successive può essere

⁶ Per un approfondimento dei contenuti del SSPC si rimanda al documento "Piano di ispezione ambientale della regione autonoma Valle d'Aosta" adottato con P.D. n. 3802 del 14 ottobre 2015.

modificata in base al “livello di osservanza delle condizioni di osservazione” e agli “impatti potenziali e reali sulla salute umana e sull’ambiente”: la valutazione di tali aspetti potrà intervenire nella modifica delle periodicità dei controlli sui diversi aspetti autorizzativi.

5. NUOVO PROSPETTO DEI CONTROLLI E DELLA PERIODICITA’ DELLE ATTIVITA’ ISPETTIVE

Il nuovo prospetto delle visite ispettive, che è parte integrante del Piano d’ispezione ambientale, risultante dall’applicazione dei risultati e delle considerazioni esposte nel precedente paragrafo, viene rappresentato nella seguente tabella:

Installazione	Verifica documentale	Scarichi	Rifiuti	Emissioni Atmosfera	Emissioni sonore	Acque sotterranee	Suolo
Heineken Italia	triennale	triennale	triennale	triennale	triennale	quinquennale	decennale
Sub-Ato Mont Emilius	annuale	biennale	annuale	n.a.	biennale	quinquennale	decennale
Discarica Pontey	annuale	biennale*	annuale	n.a.	biennale	quinquennale	decennale
Brabant Alucast Italy	biennale	annuale	biennale	biennale	annuale	quinquennale	decennale
Discarica Brissogne	annuale	annuale*	annuale	annuale	biennale	quinquennale	decennale
Cogne Acciai Speciali	annuale	annuale	annuale	annuale	annuale	quinquennale	decennale

**I controlli agli scarichi idrici saranno svolti a decorrere dall’attivazione degli stessi da parte dell’azienda.*

Tabella 2 – Prospetto della periodicità dei controlli delle aziende in AIA

L’art. 29-sexies, comma 6-bis del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dispone che l’Autorizzazione integrata ambientale programmi specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli. In base a tale disposto normativo, entro il 2019 occorrerebbe programmare un controllo per le acque sotterranee e entro il 2024 un controllo per il suolo presso tutti gli stabilimenti oggetto di AIA. In assenza di indicazioni operative che definiscano criteri, modalità e metodiche in relazione ai campionamenti e alle analisi da effettuarsi su suolo e acque sotterranee risulta ad oggi problematica la programmazione di tali attività all’interno di un Piano di ispezione ambientale; tali controlli si intendono sospesi in attesa di specifiche Linee Guida ministeriali che ne disciplinino le procedure di attuazione.

PAOLO BAGNOD

Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 28/12/2017 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO REFERTO